

15 MAR. 2023

1243/2023 U.



## TRIBUNALE DI BELLUNO La Presidente

**Oggetto: Predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179-ter disp. Att. c.p.c. ed istituzione del relativo Comitato di vigilanza.**

A decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex art. 534-bis e 591-bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo di un Comitato istituito presso ciascun Tribunale.

In base all'art. 179-ter in oggetto (come modificato dall'art. 4 comma 11, lett. e) Dlgs. 10.10.2022 n. 149), l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine al quale appartiene il richiedente l'iscrizione all'elenco.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando presso la Segreteria della Presidenza - **entro il 30 aprile 2023** - la relativa richiesta di iscrizione corredata dalla documentazione prevista dalla legge.

La domanda dovrà essere supportata dai seguenti documenti:

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;
5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 dell'art. 179-ter disp.att. ovvero, anche alternativamente, di:
  - a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
  - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 1.44 del 12 agosto 2015;

6. avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35 comma 1 lettera s) della legge 31.12.2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Ogni tre anni il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio. I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco, inoltre, dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni.

Sulle domande di iscrizione e di conferma del professionista deciderà il Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Si deve, quindi, procedere tempestivamente alla nomina del Comitato.

A tale fine, gli Ordini di categoria (Avvocati, Commercialisti e Notai) devono procedere alla nomina di un loro rappresentante, al fine di comporre il Comitato indicato, che dovrà vigilare sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei propri componenti e dunque partecipare alla predisposizione degli 'elenchi dei professionisti', nonché provvedere, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco stesso per verificare l'attualità e la persistenza dei requisiti richiesti.

Tanto premesso.

**1. INVITA** i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione, secondo i modelli allegati alla presente e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., a mezzo PEC all'indirizzo prot.tribunale.belluno@giustiziacert.it **entro il 30 aprile 2023**;

**2. INVITA** l'Ordine degli Avvocati di Belluno, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno ed il Consiglio Notarile di Belluno a comunicare **tempestivamente**, a mezzo PEC prot.tribunale.belluno@giustiziacert.it, il nominativo del rispettivo rappresentante al fine di comporre il Comitato indicato.

Si allegano modulo di domanda di iscrizione e moduli di allegati alla domanda.

Si dispone la pubblicazione della presente nota e della modulistica allegata sul sito WEB del Tribunale di Belluno e si autorizzano gli Ordini Professionali interessati a pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali e a darne pubblicità con i mezzi di opportuni.

Belluno 8 marzo 2023

  
LA PRESIDENTE  
Antonella Coniglio Giuliana